

**LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 26-01-2004
REGIONE TOSCANA**

**Promozione dell'amministrazione elettronica e della società
dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale.
Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 3
del 30 gennaio 2004

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione con la presente legge:

a) favorisce il processo di innovazione organizzativa e

tecnologica delle pubbliche amministrazioni del
territorio

regionale in un contesto organizzato di cooperazione
istituzionale;

b) promuove lo sviluppo della società dell'informazione e
della

conoscenza in ambito regionale a fini di progresso

sociale e

miglioramento della qualità della vita, favorendo la realizzazione

personale e professionale nonché forme di cittadinanza attiva.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la

Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di

fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e

alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità,

disagio economico e sociale e diversità culturale.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. La presente legge ha ad oggetto la programmazione e la promozione delle attività volte a:

a) realizzare modalità di amministrazione elettronica a fini sia di

semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni,

sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese;

b) contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo

sviluppo della società dell'informazione e della

conoscenza.

2. E' altresì oggetto della presente legge la disciplina della

Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), di seguito denominata Rete, quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del

sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati, nelle

materie di cui al comma 1, nei modi e con i procedimenti previsti al Capo II.

ARTICOLO 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) amministrazione elettronica: l'organizzazione delle attività

delle pubbliche amministrazioni fondata sull'impiego esteso e

integrato delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione nello svolgimento delle funzioni e

nell'erogazione dei servizi;

b) società dell'informazione e della conoscenza: l'assetto delle

società industriali avanzate, basato sulla centralità

dell'informazione e della conoscenza quali risorse essenziali

per lo sviluppo economico, sociale e culturale;

c) punti di accesso assistito: postazioni per l'accesso in via

telematica a servizi pubblici, da utilizzare con l'assistenza di

personale addetto;

d) programma a codice sorgente aperto: programma per

elaboratore la cui licenza di distribuzione consente all'utente di

accedere al codice sorgente per studiarne il funzionamento,

apportarvi modifiche, mantenerlo nel tempo, estenderlo e ridistribuirlo;

e) interconnessione di reti: collegamento tra più reti, anche

tecnicamente differenti, atto a costituire un sistema integrato in

grado di trasferire informazioni e di erogare servizi;

f) interoperabilità dei sistemi: capacità di sistemi tecnicamente

differenti di interagire e condividere dati e programmi informatici;

g) cooperazione applicativa: modalità operativa di procedure

informatiche diverse che cooperano nello svolgimento di una

stessa funzione o di funzioni diverse tra loro correlate;

h) reti civiche unitarie: aggregazioni di soggetti costituite su

base territoriale per la promozione e lo sviluppo

dell'amministrazione elettronica e della società

dell'informazione nel territorio di riferimento.

ARTICOLO 4

Principi e criteri guida

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma

1, lettera a), la Regione e i soggetti di cui all'articolo 8, comma

2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:

a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge;

b) valorizzazione, ai fini della presente legge, delle aggregazioni

di soggetti costituite su base tematica o territoriale, comprese

le reti civiche unitarie, e dei raccordi con le articolazioni

territoriali dell'amministrazione statale;

c) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli

scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati

da rendere pubblici;

d) rispetto della normativa in materia di tutela delle persone e

degli altri soggetti riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché in materia di legittima titolarità dei dati;

e) qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento,

completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella

gestione telematica, anche mediante l'adozione di tecniche di

marchiatura elettronica e criptazione;

f) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e

dei servizi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;

g) diffusione di strumenti di identificazione elettronica e di

procedure di accesso ai servizi telematici;

h) diffusione di procedure telematiche di acquisto per

l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche

amministrazioni, nel rispetto delle specificità e dello sviluppo

dei mercati locali;

i) promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni

basate su programmi con codice sorgente aperto, in

osservanza del principio di neutralità tecnologica, al fine di

abilitare l'interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità

di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le

risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di

trattamento dei dati.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma

1, lettera b), la Regione e i soggetti di cui all'articolo 8, comma

2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:

a) valorizzazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali

come produttori d'informazioni e di contenuti condivisi in rete;

b) educazione all'uso consapevole del patrimonio

informativo e

statistico delle pubbliche amministrazioni;

c) educazione all'uso consapevole della Rete e degli strumenti

con particolare riferimento ai vantaggi connessi all'utilizzo di

programmi liberi e a codice sorgente aperto;

d) adozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e

pratiche di sviluppo che favoriscano l'inclusione sociale,

garantendo l'accessibilità, con specifica attenzione alle diverse

abilità e promuovendo l'usabilità dei sistemi informativi;

e) incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di

rete per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio

regionale, anche attraverso la costituzione di punti di accesso

assistito;

f) sostegno alle famiglie, alle scuole e ad altre formazioni

sociali nell'acquisizione di concrete possibilità di accesso ai

servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici;

g) realizzazione di iniziative e adozione di misure rivolte a

generare la fiducia degli utenti nei diversi usi della rete;

h) utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione con modalità adeguate a stimolare lo sviluppo

economico del territorio in termini di competenza, di

qualificazione delle opportunità professionali, di innovazione e

di avanzamento della conoscenza;

i) stimolo alle imprese che operano nel settore delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo di

servizi di qualità attraverso procedure di accreditamento nonché

di qualificazione e organizzazione della domanda;

1) valorizzazione del complesso delle conoscenze e dei risultati

scientifici, al fine di promuovere il trasferimento culturale e

tecnologico e l'innovazione sociale e produttiva.

ARTICOLO 5

Trattamento di dati personali

1. La realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici per la

promozione e lo sviluppo della società dell'informazione e della

conoscenza costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai

fini del trattamento di dati personali da parte della Regione e

degli altri enti del sistema regionale delle autonomie locali.

ARTICOLO 6

Coordinamento delle politiche e delle attività di settore

1. Al fine di garantire il perseguimento coerente degli obiettivi di

cui all'articolo 1, la Regione coordina i propri interventi con

quelli dello Stato e delle altre regioni mediante la

partecipazione ad appositi organismi nazionali, prioritariamente

nell'ambito del sistema delle Conferenze previsto dal decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento

delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune

delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza

Stato-città ed autonomie locali), nonché attraverso strumenti

negoziali di attuazione delle politiche di settore.

2. Al fine di assicurare l'esercizio unitario da parte della

Regione e dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, delle

funzioni e delle attività collegate alla gestione del patrimonio

informativo, all'attuazione dell'amministrazione elettronica e

alla promozione della società dell'informazione e della

conoscenza nel sistema regionale, la Regione, nel rispetto

delle disposizioni emanate dallo Stato ai sensi dell'articolo

117, comma 2, lettera r), della Costituzione, definisce, sulla

base di determinazioni assunte dalla Rete, le misure di

carattere tecnico a valenza generale alle quali i soggetti di cui

all'articolo 8, comma 2, sono tenuti a conformarsi.

ARTICOLO 7

Programmazione regionale e locale

1. Nell'ambito delle politiche definite dal programma regionale

di sviluppo e secondo la normativa regionale in materia di

programmazione, la Regione adotta il Programma regionale

per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione

elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza

nel sistema regionale, di seguito denominato Programma, nei

modi previsti dalla presente legge.

2. Il Programma, di durata triennale, è approvato dal Consiglio

regionale su proposta della Giunta regionale, formulata

tenendo conto degli indirizzi e dei documenti programmatici

della Rete. Tale Programma contiene:

a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera a) e lettera b);

b) gli interventi a sostegno della formazione del personale della

Regione e degli enti locali, da perseguire preferibilmente in

forma stabile;

c) gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo

dell'infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività

della Rete.

3. Il Programma è attuato annualmente attraverso il Piano di

attività annuale della Rete di cui all'articolo 17. Per la parte di

propria competenza la Giunta regionale approva detto Piano

mediante deliberazione che viene comunicata al Consiglio

regionale e al Consiglio delle autonomie locali.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi

ambiti di autonomia gli enti locali coordinano i propri interventi

con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la

partecipazione alle attività e ai progetti della Rete, nonché

attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.

5. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono

graduati, sulla base di criteri condivisi nella Rete, in relazione

sia alla congruenza degli interventi stessi con gli atti di

programmazione di cui al presente articolo, sia al loro livello di

integrazione territoriale e di compartecipazione al

finanziamento.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA

ARTICOLO 8

Soggetti della Rete

1. Il presente capo individua e disciplina i soggetti e i procedimenti con i quali si realizza la Rete come definita

all'articolo 2, comma 2.

2. Fanno parte della Rete la Regione, gli enti e le agenzie

regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e, mediante le

convenzioni di cui all'articolo 10, i comuni singoli o associati, le

province, i circondari istituiti ai sensi della legislazione

regionale vigente, la città metropolitana, le comunità montane.

3. Fanno altresì parte della Rete, mediante le convenzioni di cui

all'articolo 10, le università e gli istituti ed enti di ricerca, le

amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti del Servizio

socio-sanitario regionale, le aziende di servizi pubblici locali, le

camere di commercio e le altre autonomie funzionali, nonché le

categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni.

ARTICOLO 9

Compiti della Regione nella Rete

1. La Regione ha compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell'infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i

servizi di base e per la cooperazione applicativa. La Regione

inoltre, tramite i propri uffici, fornisce ogni altro servizio

funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento

degli obiettivi della Rete determinati dal Comitato strategico.

ARTICOLO 10

Convenzioni di adesione alla Rete

1. Le convenzioni di adesione alla Rete sono predisposte

dal

Comitato strategico di cui all'articolo 13 e sottoscritte
dai

soggetti di cui all'articolo 8 e dal Presidente della
Giunta

regionale o suo delegato.

2. Con la convenzione di cui al comma 1 i soggetti di cui
all'articolo 8, comma 2, si impegnano a:

a) adempiere gli obblighi ed oneri informativi stabiliti
con leggi

o regolamenti dello Stato o della regione secondo le
modalità

di cui all'articolo 18;

b) fornire l'accesso gratuito ai propri servizi
telematici da parte

delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale;

c) contribuire con il proprio patrimonio informativo ai
processi di

e-government nell'interesse e perseguimento degli
obiettivi

della Rete;

d) realizzare servizi di comunicazione integrati,
finalizzati ad

aumentare il livello di comunicazione e cooperazione sia
tra i

soggetti della Rete, sia con altri soggetti esterni;

e) comunicare al Comitato strategico di cui all'articolo
13 le

informazioni necessarie per l'istituzione e
l'aggiornamento dei

servizi centrali di gestione dell'infrastruttura;

f) partecipare al finanziamento delle attività della
Rete nelle

forme determinate dalla Rete stessa, salvo il rispetto

dell'autonomia di bilancio dei singoli enti;

g) attuare i piani di attività e le decisioni della Rete
secondo le

norme dei rispettivi ordinamenti;

h) riconoscere al Coordinatore della Rete la funzione di cui

all'articolo 14, comma 1.

ARTICOLO 11

Forme organizzative della Rete

1. La Rete opera attraverso le seguenti forme regolate:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato strategico;
- c) il Coordinatore della Rete;
- d) la Direzione tecnico-operativa;
- e) l'Osservatorio degli utenti.

ARTICOLO 12

Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti e svolge funzioni di indirizzo generale e proposta in

relazione alle attività e ai progetti della Rete.

2. L'Assemblea disciplina la propria organizzazione con atto

approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.

3. L'Assemblea, nella sua componente di cui all'articolo 8,

comma 2, disciplina, inoltre, la composizione del Comitato

strategico.

ARTICOLO 13

Comitato strategico

1. Il Comitato strategico svolge funzioni d'indirizzo e di direzione

delle attività della Rete. Il Comitato promuove le prassi evolutive

della Rete e concorda con i soggetti di cui all'articolo 8, comma

3, le modalità della loro partecipazione, anche al fine della

definizione delle convenzioni di cui all'articolo 10.

2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale

o suo delegato, è composto da non più di trenta rappresentanti

dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 2; fanno altresì parte del

Comitato un rappresentante del Consiglio delle autonomie

locali e un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli

enti locali.

3. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento e le modalità

organizzative con atti approvati dalla maggioranza assoluta dei

componenti.

ARTICOLO 14

Coordinatore della Rete

1. Il Coordinatore cura i rapporti della Rete coi soggetti pubblici

e privati nei limiti delle decisioni assunte nell'ambito della Rete

stessa e coordina l'insieme delle risorse tecniche e organizzative attivate.

2. Il Comitato strategico disciplina le funzioni e le modalità di

nomina del Coordinatore della Rete.

3. Ove richiesto dalle competenti commissioni del Consiglio

regionale, il Coordinatore è tenuto a fornire ogni informazione

relativa alle attività e al funzionamento della Rete.

ARTICOLO 15

Direzione tecnico-operativa

1. La Direzione tecnico-operativa svolge funzioni istruttorie e

quelle assegnate per la definizione di standards nell'ambito

della Rete, per la sua interconnessione con altre reti, per

l'interoperabilità dei sistemi e la cooperazione applicativa.

2. La Direzione predispone il Piano di attività di cui all'articolo

17 al fine della sua adozione e redige il Documento di

monitoraggio annuale delle attività della Rete, in vista della

approvazione del Piano stesso.

3. Il Comitato strategico disciplina le funzioni, la composizione,

le modalità di nomina e di organizzazione della Direzione tecnico-operativa.

ARTICOLO 16

Osservatorio degli utenti

1. Al fine di favorire l'efficacia dei servizi telematici delle

pubbliche amministrazioni del territorio regionale, è istituito

l'Osservatorio degli utenti presso la Direzione tecnico operativa.

2. Il Comitato strategico disciplina la composizione e le

modalità di organizzazione dell'Osservatorio, assicurandone il

coordinato rapporto con le altre forme organizzative della Rete e

garantendo la partecipazione in esso delle varie componenti di

carattere economico e sociale della società civile organizzata,

prevedendo modalità di informazione al Consiglio regionale dei

risultati delle attività dell'Osservatorio stesso.

ARTICOLO 17

Piano di attività annuale della Rete

1. Il Piano di attività annuale della Rete:

a) definisce le attività di gestione e sviluppo della Rete con

riguardo alle infrastrutture, ai servizi e ai contenuti, previa

verifica dei risultati conseguiti nell'ambito della Rete stessa;

b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per

l'attuazione dell'amministrazione elettronica e la promozione

della società dell'informazione e della conoscenza;
c) recepisce e raccorda le linee dei progetti concordati
e

cofinanziati dai soggetti della Rete.

2. Il Piano è adottato dal Comitato strategico ed è
successivamente trasmesso, insieme al Documento di
monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, alla Giunta
regionale che lo approva secondo la procedura di cui
all'articolo 7, comma 3.

ARTICOLO 18

Adempimento di obblighi ed oneri informativi

1. Ai fini dello scambio delle informazioni relative alle
funzioni di

propria competenza, la Regione, gli enti e le agenzie
regionali,

gli enti e le aziende sanitarie pubbliche, adempiono in
forma

elettronica gli obblighi e gli oneri informativi
stabiliti con leggi o

regolamenti dello Stato o della regione, avvalendosi
della Rete

e con le modalità operative adottate nell'ambito della
stessa

ove non diversamente disposto.

ARTICOLO 19

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si

provvede con imputazione alle Unità revisionali di base (UPB)

"Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse

umane per l'attuazione delle politiche regionali" n. 146 e n. 141

del bilancio di previsione 2004. Per i successivi esercizi si

provvederà con le relative leggi di bilancio.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 20

Norme transitorie

1. Gli organismi della Rete già costituita con deliberazione del

Consiglio regionale 21 maggio 1997, n. 172 (Piano di indirizzo

per l'attuazione della Rete telematica regionale)
operanti alla

data di entrata in vigore della presente legge continuano
a

svolgere le funzioni fino alla convocazione della prima
Assemblea e alla creazione degli organismi corrispondenti
istituiti con la presente legge.

2. Sono fatti salvi gli atti di adesione alla Rete
sottoscritti prima

dell'entrata in vigore della presente legge fino alla
sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 10.

3. La prima Assemblea è convocata dal Presidente della
Giunta

regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della

presente legge.

ARTICOLO 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a

quello della sua pubblicazione.

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla
osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 26 gennaio 2004

La presente legge è stata approvata dal Consiglio
Regionale
nella seduta del 20.01.2004.

